



Comune di Civitavecchia

Città Metropolitana di Roma Capitale

Prot. n. 20306 del 05/03/2018

ORDINANZA SINDACALE N. 97 DEL 05/03/2018

IL SINDACO

Oggetto: *Decadenza della concessione dei loculi vuoti per effetto di estumulazione della salma in altra sepoltura ex art.97 comma1 lett. b) del regolamento comunale di polizia mortuaria e s.m.i. loculo 3 reparto 8 “lato mare” Cimitero di via Aurelia Nord, 2, Concessionario Giovanni Francesco D’Ardua Caracciolo*

PREMESSO CHE:

- allo stato attuale i cimiteri comunali di Civitavecchia non presentano disponibilità immediata di loculi di nuova costruzione e si trovano nelle condizioni di non poter garantire ulteriori tumulazioni;
- a seguito della carenza di loculi, l’Amministrazione Comunale si è attivata individuando la zona dove verrà realizzata la struttura con i nuovi loculi;
- con Delibera di Giunta Comunale n.61 del 11/05/2017 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed Economica per la costruzione di loculi nel Cimitero di Via Braccianese Claudia,
- nelle more del perfezionamento della progettazione e degli atti per l’affidamento della realizzazione dei loculi, l’Ufficio “*Area Tecnica Autorizzativa*” della società Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l., affidataria del Servizio di Gestione dei Servizi Funebri e Cimiteriali sottoscritto in data 11/10/2017 ha effettuato un sopralluogo presso i Cimitero Comunali, individuando i loculi vuoti
- a seguito di estumulazione della salma di **Margherita Birelli** e traslazione in altra sepoltura, il loculo individuato in oggetto è rimasto vuoto;

CONSIDERATO CHE:

- risulta possibile nonché opportuno attuare quanto stabilito dall’ art. 97 del Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale, che in particolare cita quanto segue:

Art. 97

1. *La concessione al diritto d’uso decadrà di pieno diritto, oltre che alla sua naturale scadenza e nel caso previsto nel precedente art. 96 quando:*

- a) *Per le sepolture di famiglia o per collettività la costruzione del sepolcreto non avvenga ultimata entro tre anni.... omissis;*

- a) *Quando la salma venga trasferita ad altra sepoltura, fermo restando il diritto del concessionario a chiedere il rimborso come segue:(prezzo attuale / anni di concessione x ancora da fruire x 40%);*
- b) *Per abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto e comunque per inadempienza ai doveri di manutenzione.*

VISTO gli artt. 50 e 54 T.U.EE.LL.

VISTO il Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Civitavecchia;

VISTO il D.P.R. 285/1990;

VISTO il Decreto Legislativo 267/2000;

ORDINA

lo stato di decadenza immediata della concessione cimiteriale riportata in oggetto, **loculo 3 reparto 8 “lato mare”** Cimitero di via Aurelia Nord, 2, Concessionario **Giovanni Francesco D’Ardia Caracciolo** ai sensi e per gli effetti dall’ art. 97 comma 1 lettera b) del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale;

- Di dare mandato al Dirigente del Servizio Lavori Pubblici ed Opere Infrastrutturali di assegnare le concessioni dei loculi oggetto della presente ordinanza, previo esecuzione delle operazioni cimiteriali necessarie secondo quanto previsto dal D.P.R. 285/90;
- Di pubblicare copia della presente ordinanza nelle forme previste dall’art. 32 della Legge n. 69/2009;
- alla Società Gestore del Contratto **Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l.** di eseguire, sul loculo sopra citato, tutte le operazioni necessarie all’adeguamento tecnico-sanitario previsti dalla vigente normativa;

DISPONE

- Che copia della presente sia resa pubblica mediante l’affissione all’Albo Pretorio dalla giornata odierna, oltre all’inserimento sul sito del Comune: www.comune.civitavecchia.gov.it

INFORMA

- che, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 241/90 contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 gg. dalla notifica, ricorso al TAR del Lazio ed in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data della notifica.

IL SINDACO
Ing. Antonio Cozzolino